

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI PER I SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE AREE FERROVIARIE



Indice

- Articolo 1 Istituzione del Sistema di qualificazione**
- Articolo 2 Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni**
- Articolo 3 Requisiti speciali per la qualificazione**
- Articolo 4 Prestazioni**
- Articolo 5 Classi d'importo**



Articolo 1 **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1.1. La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione degli “Operatori per i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie” (di seguito “Sistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

1.2. Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dal quest’ultima.

1.3. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4, secondo il Modello di domanda disponibile sul sito www.rfi.it.

1.4. Il presente Sistema è afferente alla categoria “Servizi”.

Articolo 2 **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

2.1. Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito www.rfi.it

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Schede Tecniche
3. Procedura per l’istituzione e gestione dell’indice qualitativo per le imprese RFI DPR PD IFS 009 nella revisione vigente
4. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente.
5. Procedura SAMAC imprese appaltatrici RFI DPR SIGS PO 14 10 – allegato 4 MEPC, allegato 9 MDO-DITTE.

2.2. Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito www.rfi.it.

Articolo 3 **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

3.1. Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all’art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe d’importo come definita al successivo art. 5.

3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all’art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.



3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. capacità di sviluppare contratti di valore adeguato alla classe di importo richieste.
- b. disponibilità di attrezzature tecniche, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche;
- c. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche allegate. Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Sono considerati in organico anche i professionisti, dotati dei requisiti previsti nella Schede Tecniche, aventi con il soggetto che presenta la domanda di qualificazione un contratto di lavoro autonomo, che preveda il divieto per il professionista di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti nel presente Sistema. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto di lavoro autonomo rimane vigente.

3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione di contratti e prestazioni rientranti nel Sistema o di prestazioni di controllo della vegetazione infestante effettuate su strade e/o autostrade (di seguito prestazioni similari) eseguiti nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda computati a decorrere da questa stessa data, rilasciati o controfirmati dall'autorità competente, nel caso d'interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso d'interventi e prestazioni eseguite per privati.

Le certificazioni riguardanti interventi per amministrazioni o enti pubblici, ovvero la dichiarazione di committenti privati, devono:

- descrivere la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;

Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

I documenti di cui al presente punto 1 sono valutati sulla base dei criteri indicati nelle Schede Tecniche:

2. relazione descrittiva della struttura organizzativa dell'impresa, con l'indicazione dei ruoli presenti in organico e delle specializzazioni professionali previste dalle Schede Tecniche;
3. curricula del Direttore Tecnico, del/i Capo Cantiere, del Perito o Dottore in Agraria e/o Chimica e/o Scienze Forestali, sottoscritti dagli interessati, con l'indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti;
4. copia conforme dei documenti attestanti il possesso da parte del personale operante in cantiere, delle abilitazioni e qualificazioni professionali previste dalla procedura RFI DPR SIGS PO 14 10:
 - a. MI-MEPC per le mansioni esecutive della protezione cantieri;
 - b. MDO-DITTE per la guida dei Mezzi d'Opera;



5. elenco dei mezzi d'opera circolanti su rotaia e delle attrezzature, previsti dalle Schede Tecniche, da compilare utilizzando il file excel "elenco mezzi" scaricabile dal sito www.rfi.it. Sono considerati validi al fine della dimostrazione dei requisiti solo i mezzi d'opera che soddisfano tutte le condizioni di seguito indicate:

- a. I mezzi d'opera devono essere regolarmente iscritti nel Registro Unico dei Mezzi d'Opera di RFI (RUMO) in modalità definitiva o provvisoria.
- b. Il soggetto richiedente deve essere regolarmente registrato nel RUMO come proprietario e/o utilizzatore; in caso di mancata regolare registrazione deve essere prodotta la richiesta di voltura inviata dal proprietario alla SO Servizi per i Rotabili della Direzione Produzione di RFI, in conformità agli articoli II.3.2 e II.3.3 della procedura DPR.P.SE.01.1.1.
- c. I mezzi d'opera devono essere in regola con le verifiche manutentive ed i controlli periodici; nel caso in cui sia stata già presentata domanda di verifica/controllo i mezzi d'opera possono essere considerati utili ai fini della qualificazione, per al massimo sei mesi dalla data di scadenza della predetta verifica/controllo, a condizione che venga prodotta copia della domanda di cui sopra.
- d. Per ciascun mezzo deve essere prodotta la descrizione delle caratteristiche tecniche e operative e la documentazione fotografica dalla quale si rilevi anche il codice di servizio.

Il requisito di cui al punto 5.c. è richiesto a partire dal 01/01/2017.

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'iscrizione all'albo professionale del Perito o Dottore in Agraria e/o Chimica e/o Scienze Forestali, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (modello "*Dichiarazione iscrizione Albo professionale*"), ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia

7. copia dei contratti di lavoro autonomo con gli eventuali contratti di collaborazione esclusiva da cui risulta la disponibilità del Perito o Dottore in Agraria e/o Chimica e/o Scienze Forestali dotati dell'esperienza prevista nelle Schede Tecniche;

8. copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il personale previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste.

3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità si compone di:

1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente al presente Sistema, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.
2. dichiarazione di impegno per la redazione e l'applicazione, di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni di RFI, per l'esecuzione di interventi rientranti nelle categorie di specializzazione (modello "*Dichiarazione Piani qualità*").

Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4. punto 1. deve essere presentata da ogni soggetto componente, mentre la dichiarazione di cui al punto 2. deve essere presentata dal rappresentante legale del Consorzio.

3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

Dovrà essere comprovato il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, con la presentazione di uno tra i seguenti documenti, alternativi tra loro:



3.5.1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

3.5.2. copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata da ogni impresa designata.

3.6. Requisiti relativi al Sistema di monitoraggio delle imprese

Questi requisiti sono valutati da RFI attraverso il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dalle imprese, secondo quanto previsto nella "Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le imprese, iscritte nei sistemi di qualificazione di RFI, affidatarie di contratti aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI" RFI DPR PD IFS 009. La predetta procedura stabilisce i provvedimenti e le ricadute sulla qualificazione conseguenti al decadimento delle prestazioni misurate.

3.7. Condizioni particolari per la qualificazione

Nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3, anche a seguito di visite tecniche, i soggetti che non attestano contratti di prestazioni eseguite nei 60 mesi antecedenti la domanda, sono qualificati e viene loro assegnata la classe d'importo 1 a condizione che abbiano eseguito, nel corso degli ultimi 60 mesi, contratti di prestazioni rientranti nel sistema o similari di importo complessivo pari o superiore a Euro 500.000,00.

3.8. Nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di cui ai precedenti art. 3.3., 3.4 e 3.5 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione.

3.9. RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

Articolo 4 PRESTAZIONI

4.1. I servizi di cui al presente Sistema sono riferiti al controllo della vegetazione infestante, erbacea, arbustiva ed arborea presente lungo le linee e nei piazzali ferroviari mediante l'impiego di mezzi meccanici e formulati chimici.

Articolo 5 CLASSI D'IMPORTO

5.1. Le classi d'importo per gli interventi sulla sede ferroviaria di cui al presente Sistema sono le seguenti:

Classe 1	Fino a Euro	500.000,00
Classe 2	Fino a Euro	1.000.000,00
Classe 3	Fino a Euro	2.500.000,00
Classe 4	Fino a Euro	5.000.000,00
Classe 5	Oltre Euro	5.000.000,00